REGOLAMENTO (CEE) N. 686/70 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1970

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 565/70 relativo alla gestione del sistema di titoli di importazione per le mele da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 459/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 459/70 della Commissione, dell'11 marzo 1970, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione delle mele da tavola (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 565/70 (5), ha instaurato un sistema di titoli all'importazione delle mele da tavola ; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del primo regolamento, spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito al rilascio dei titoli ; che tale valutazione e tale decisione devono essere basate in particolare sulle comunicazioni, da parte degli Stati membri, delle quantità per le quali sono stati richiesti detti titoli d'importazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/70 della Commissione, del 25 marzo 1970, relativo alla gestione del sistema di titoli d'importazione per le mele da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 459/70, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 657/70 (6), ha deciso in merito al rilascio dei titoli d'importazione in base alle comunicazioni da parte degli Stati membri dei quantitativi richiesti fino al 4 aprile 1970 ;

considerando che la Commissione dispone attualmente di comunicazioni relative alle richieste presentate fino al 10 aprile 1970 ; che le condizioni del mercato per i prodotti in oggetto sono rimaste finora immutate ; che occorre pertanto estendere alle nuove richieste le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 565/70 ;

considerando tuttavia che, in seguito a un esame più approfondito della natura delle operazioni commerciali nel settore in oggetto, è risultato che una parte delle transazioni normalmente concluse dai commercianti della Comunità si riferisce ad operazioni di transito, a destinazione o degli Stati membri o dei paesi terzi europei ; che, per semplificare le modalità che disciplinano la determinazione della quantità di riferimento, tenendo conto al tempo stesso di questo tipo di operazioni, occorre stabilire che le quantità di prodotti introdotte nella Comunità sono prese in considerazione per tale determinazione ;

considerando che le condizioni in cui gli importatori hanno potuto importare durante il 1969 non sono state identiche in tutti gli Stati membri ; che, per evitare discriminazioni, occorre modificare il periodo di riferimento stabilendo che sono prese in considerazione o le quantità introdotte nella Comunità nel mese in questione del 1969, o quelle introdotte nel mese in questione in media durante gli ultimi tre anni ;

considerando che occorre precisare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 459/70 ; che è infatti risultato che, in seguito a una disparità tra le versioni di detto regolamento, esso è stato applicato in modo diverso ; che, in tali condizioni, è apportuno estendere il beneficio delle modalità di rilascio dei titoli richiesti a decorrere dal 5 aprile 1970 alle domande presentate anteriormente a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/70, la data del 4 aprile 1970 è sostituita da quella del 10 aprile 1970.

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 962/62.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 6.
(4) GU n. L 57 del 12. 3. 1970, pag. 20.
(5) GU n. L 69 del 26. 3. 1970, pag. 33.
(6) GU n. L 80 del 10. 4. 1970, pag. 25.

Articolo 2

Per il rilascio dei titoli d'importazione richiesti a decorrere dal 5 aprile 1970, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/70 sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« 2. La quantità di riferimento è uguale alla somma delle quantità di mele diverse dalle mele da sidro che il richiedente ha introdotto nella Comunità durante il mese corrispondente a quello indicato nella domanda :

a) nel 1969,

o

b) in media durante gli anni dal 1967 al 1969, se tale media è superiore alla quantità introdotta nel 1969. »

Articolo 3

Per il rilascio dei titoli d'importazione richiesti a decorrere dal 5 aprile 1970, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/70 sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« 1. Ciascuno Stato membro determina le quantità di riferimento sulla base :

a) per le quantità di prodotti che sono state introdotte nello stesso Stato membro durante il periodo di riferimento corrispondente al mese indicato nella domanda :

aa) dei documenti forniti dal richiedente e comprovanti tali operazioni e

bb) dei documenti in suo possesso relativi a tali operazioni ;

b) per le quantità di prodotti che sono state introdotte in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento corrispondente al mese indicato nella domanda :

aa) dei documenti forniti dal richiedente comprovanti tali operazioni e con i quali lo stesso garantisce che una domanda per tali quantità non è stata e non sarà presentata in uno Stato membro diverso da quello al quale i documenti sono forniti, e

bb) dei documenti comprovanti le operazioni di cui trattasi rilasciati immediatamente, a richiesta dell'interessato, dalle autorità dello Stato membro in cui i prodotti sono introdotti. »

Articolo 4

Per il rilascio dei titoli d'importazione richiesti a decorrere dal 5 aprile 1970, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 565/70 non sostituite dalle seguenti disposizioni :

« 2. Gli Stati membri, che rilasciano i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e bb), accertano che non siano state presentate precedentemente presso le loro autorità domande di titoli riferite alle quantità di prodotti introdotte durante il periodo di riferimento per le quali i documenti sono richiesti. »

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 459/70 sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« 3. I titoli d'importazione richiesti a decorrere dal 5 aprile 1970 sono rilasciati durante la seconda settimana successiva a quella durante la quale le quantità richieste sono comunicate alla Commissione, purché nel frattempo sia stata adottata una decisione che preveda tale rilascio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

La domande che si riferiscono a quantità in merito alle quali non ha avuto la suddetta decisione sono pertanto respinte. »

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 459/70, sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« a) per le domande presentate a decorrere dal 5 aprile 1970 e ritirate al più tardi durante la settimana successiva a quella durante la quale sono state presentate. »

Articolo 7

È dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate entro il 4 aprile 1970 nelle condizioni che disciplinano il rilascio dei titoli richiesti a decorrere dal 5 aprile 1970, anche se esse hanno formato oggetto di un precedente rilascio di titoli d'importazione e fino a concorrenza delle quantità che superano quelle che figurano in detti titoli, purché :

a) tali domande non siano state ritirate e

b) il deposito cauzionale non sia stato svincolato o sia stato ricostituito per le quantità che beneficiano delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY